ALL. 1

SELEZIONE DI UN RICERCATORE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT) DI CUI ALLA LEGGE 79/2022, EMANATA CON D.R. N. 594 DEL 31/07/2026 – DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE "MAURIZIO SCARANO"
Gruppo Scientifico Disciplinare (GSD) 09/IIND-08
Settore Scientifico-disciplinare (SSD) IIND-08/A
(Ex D.M. 855/2015 Settore Concorsuale: 09/E2: Ingegneria dell'energia elettrica - Settore Scientifico-Disciplinare: ING-IND/32 – Convertitori, Macchine e Azionamenti Elettrici)

CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DELLA PROCEDURA

Per quanto concerne la valutazione preliminare sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, da concludersi con un motivato giudizio analitico, la Commissione prende atto che deve attenersi ai criteri ed ai parametri, fissati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 243 del 25 maggio 2011 e richiamati nell'art. 5 del bando, che di seguito si riportano.

"**Art. 2 (Valutazione dei titoli e del curriculum)**:

1. Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui all'art. 1 effettuano una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:
a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.
2. La valutazione di ciascun titolo indicato dal comma 1 è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato."

"**Art. 3 (Valutazione della produzione scientifica)**:

1. Le commissioni giudicatrici, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa delle candidate/dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.
2. Le commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri:

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
3. Le commissioni giudicatrici di cui al comma 1 devono altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
4. Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:
a) numero totale delle citazioni;
b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
c) «impact factor» totale;
d) «impact factor» medio per pubblicazione;
e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).”

Preliminarmente, la Commissione verificherà il rispetto del limite del numero massimo di pubblicazioni da presentare, previsto dall’art. 1 del bando.

Per quanto concerne i lavori in collaborazione, in presenza di lavori in collaborazione, la Commissione deve preliminarmente provvedere ad enucleare lo specifico ed autonomo apporto individuale del candidato. Se appare che nessuno dei coautori abbia contribuito con apporto esclusivo e distinto, secondo i principi della proprietà letteraria, l’opera va interpretata in parti uguali a ciascuno dei coautori.
Nel caso di lavori in collaborazione con membri della Commissione, la Commissione deve esaminare la possibilità di enucleare l’apporto individuale del candidato e verificare che sia autonomamente apprezzabile sia nella fase dello studio e della ricerca sia nel momento di redazione della pubblicazione. Di ciò va dato collegialmente atto nel verbale con le opportune motivazioni. In tal caso non sussiste obbligo del Commissario collaborante di astenersi dalla valutazione.

La Commissione precisa, inoltre, che trattandosi di un solo candidato, non si procede alla valutazione comparativa né si rende necessaria la fase dell’ammissione alla discussione pubblica; la commissione esprime un giudizio sulla idoneità del candidato allo svolgimento delle funzioni di ricercatore a tempo determinato nell’ambito del gruppo scientifico disciplinare.

Per quanto concerne la determinazione delle modalità e dei criteri per l’effettuazione della discussione pubblica sui titoli e sulla produzione scientifica, delibera quanto segue:
il colloquio verterà sulla discussione da parte del candidato del proprio curriculum vitae e studiorum.

Per quanto concerne la conoscenza della lingua inglese, prevista dal bando, in conformità al medesimo, la Commissione accerta che essa sia adeguata rispetto al posto da ricoprire.

- prof. Renato RIZZO (Presidente) 